ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Attuazione del progetto *"Ricerca delle cause associate alle nuove epidemie di Flavescenza dorata della vite in Veneto (FD.NEW)"*

******

Tra

- la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, (di seguito denominata "Regione"), rappresentata da nella sua qualità di Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, in forza di quanto stabilito dalla L.R. n.1/97 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1578 del 17/11/2020;

e

- il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, di seguito denominata "CREA", con sede legale in Roma (RM), Via Po, 14, codice fiscale n. 97231970589, rappresentata da , in qualità di rappresentante legale del CREA

e

- l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie con sede legale in via Dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona e sede operativa in Strada le Grazie n. 15 - 37134 Verona cod. Fisc. 93009870234, P. IVA 01541040232 (di seguito denominata "Università") rappresenta da nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Biotecnologie autorizzata alla stipula del presente atto con decreto direttoriale rep. 10090/2020, prot 425072 del 13.11.2020;

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

a. l'Unità Organizzativa Fitosanitario - Regione Veneto - nell'espletare le attività previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", può avvalersi di collaborazioni scientifiche;

b. la Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1578 del 17/11/2020 ha approvato il progetto di sperimentazione fitosanitaria "Progetto di ricerca delle cause associate alle nuove epidemie di Flavescenza dorata della vite in Veneto", il cui programma è meglio descritto nell'allegato A, che è parte integrante del presente Accordo, e con il medesimo è stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione – Unità Organizzativa Fitosanitario, il CREA tramite il proprio Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, e l'Università di Verona;

c. tra gli attori regionali di eccellenza per il settore vitivinicolo, il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA–VE) si configura come riferimento nello studio delle malattie della vite e del loro contenimento, in particolare la Flavescenza dorata, di cui si occupa fin dalla sua comparsa in Italia;

d. tra gli attori regionali di eccellenza per il settore entomologico, l'Università di Verona - Dipartimento di Biotecnologie (Università) si configura come riferimento nello studio degli insetti dannosi per la vite e del loro contenimento in vigneto, in particolare i vettori della Flavescenza dorata;

e. la Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due Enti, senza

prevedere un compenso ma il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;

f. il CREA-VE ha un interesse specifico nel collaborare con la Regione - Unità Organizzativa Fitosanitario su queste tematiche, che rientrano nella mission del Centro e che sono connesse con altri progetti regionali ed europei del Centro. Le analisi su larga scala, il rilevamento dati sul territorio e l'elaborazione dei dati rilevati nei prossimi due anni saranno necessari per capire più in profondità la malattia ed elaborare delle proposte di contenimento più efficaci. Infatti, il contenimento della Flavescenza dorata è prioritario in quanto malattia da quarantena che affligge soprattutto il nord Italia; inoltre il CREA-VE opera nell'ambito di una rete di ricerca con i Dipartimenti universitari con cui condivide simili obiettivi, in Veneto ed in generale nel nord Italia, per risolvere le problematiche di queste fasce pedoclimatiche, e in un'ottica più ampia anche con altri Centri di Ricerca in Europa;

g. con nota prot. 82067 del 03/11/2020 (protocollo regionale n. 468096 del 03/11/2020), il CREA-VE ha accolto la proposta di una nuova attività congiunta finalizzata al contenimento della grave malattia della Flavescenza dorata, avanzata dall'Unità Organizzativa Fitosanitario con nota prot. 0459718 del 29/10/2020;

h. con nota del 06/11/2020 (protocollo regionale n. 475565 del 08/11/2020), l'Università ha accolto la proposta di una nuova attività congiunta finalizzata al contenimento della grave malattia della Flavescenza dorata, avanzata dall'Unità Organizzativa Fitosanitario con nota prot. 459733 del 29/10/2020;

i. la Regione del Veneto, il CREA e l'Università concordano quindi di attivare una collaborazione, al fine di verificare se le manifestazioni aggressive ed inaspettate della Flavescenza dorata riscontrate negli ultimi anni, in quanto causate da una malattia ormai ben conosciuta da diversi decenni, siano anche associate a qualche nuovo fattore, come potrebbe essere la presenza di insetti alloctoni importati, con capacità vettrice nei riguardi dei fitoplasmi già dimostrata in altri Paesi del mondo, oppure all'insorgere di nuovi ceppi del fitoplasma più aggressivi, frutto dell'evoluzione del patogeno;

RICHIAMATO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

ATTESO CHE

Le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);

DATO ATTO CHE

La collaborazione tra la Regione, il CREA e l'Università, nel presente Accordo operativo, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente al Progetto, di cui all'Allegato A della DGR n. 1578 del 17/11/2020.
2. La Regione, il CREA e l'Università si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto denominato "*Progetto di ricerca delle cause associate alle nuove epidemie di Flavescenza dorata della vite in Veneto*", con l'obiettivo di verificare se le manifestazioni aggressive ed inaspettate della Flavescenza dorata riscontrate negli ultimi anni siano associate a qualche nuovo fattore, come potrebbe essere la presenza di insetti alloctoni importati, con capacità vettrice nei riguardi dei fitoplasmi già dimostrata in altri Paesi del mondo, oppure all'insorgere di nuovi ceppi del fitoplasma più aggressivi, frutto dell'evoluzione del patogeno, di seguito denominato "Progetto", così come descritto nell'Allegato A della DGR n. 1578 del 17/11/2020.
3. Il CREA e l'Università dichiarano di conoscere il Progetto in argomento, che qui si intende richiamato e trascritto, anche se non materialmente allegato.
4. L'aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

Art. 2 – Programma di attività

1. Le attività previste dal Progetto si sviluppano in 4 *Working Packages* operativi ed in 2 annualità, così come dettagliati all'Allegato A della DGR n 1578 del 17/11/2020;
2. Il CREA tramite il proprio Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia e l'Università tramite il Dipartimento di Biotecnologie si impegnano a rispettare le tempistiche relative alla consegna degli elaborati da svolgere e presentare alla Regione secondo il Progetto;
3. La Regione del Veneto si impegna a collaborare con il CREA-VE e con l'Università sulla base delle attività dettagliate dal Progetto.

Art. 3 – Referenti del Progetto

1. Il responsabile del Progetto per la Regione è il dott. Giovanni Zanini, Direttore della Direzione Unità Organizzativa Fitosanitario;
2. Il responsabile del Progetto per il CREA–VE è la dott.ssa Elisa Angelini.
3. Il responsabile del Progetto per l'Università è il Prof. Nicola Mori.

Art. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione del Veneto mette a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per la realizzazione delle attività indicate dal Progetto, attraverso il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, l'impiego dei risultati ottenuti dalla presente collaborazione per rafforzare l'applicazione normativa e gestionale nel territorio agricolo regionale delle misure previste dal PAN, nonché attraverso la partecipazione alle attività di comunicazione, diffusione e condivisione dei risultati.
2. Il CREA-VE e l'Università si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per lo svolgimento della ricerca e approfondimento delle attività indicate dal Progetto.
3. Tutte le parti operano e collaborano, ai fini del presente Accordo e nell'ambito delle proprie attività istituzionali, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.

Art. 5 - Durata

1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti.
2. Le attività previste dal presente Accordo dovranno concludersi entro il 31/12/2022.
3. Eventuale proroga della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le parti, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi alle altre parti, tramite PEC, prima della scadenza del Progetto.

Art. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività previste per la realizzazione del Progetto.

Art. 7 - Rimborso delle spese sostenute

1. Per la realizzazione delle attività previste dal Progetto, la Regione del Veneto, a fronte del regolare svolgimento delle attività di rispettiva competenza, contribuirà con proprie risorse finanziarie fino ad un massimo di euro 46.000,00 (comprensivi di ogni onere e spesa).
2. La Regione riconosce a CREA-VE, un mero rimborso delle spese sostenute dal momento dell'approvazione del Progetto, pari a euro 24.500,00, di cui all'Allegato A alla DGR n 1578 del 17/11/2020, per la collaborazione nella realizzazione delle attività previste nel presente Accordo.
3. La Regione riconosce all'Università un mero rimborso delle spese sostenute dal momento dell'approvazione del Progetto, pari a euro 21.500,00, di cui all'Allegato A alla DGR n 1578 del 17/11/2020, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
4. CREA-VE e l'Università saranno ristorati delle spese sostenute, previa presentazione alla Regione Veneto di una rendicontazione finale dei costi sostenuti per le attività svolte ai fini della realizzazione del Progetto che dovrà pervenire entro il 31/01/2023.
5. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva, in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi

1. Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., si dichiara che il CREA, l'Università e la Regione del Veneto sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

Art. 9 - Utilizzo dei risultati

1. Le analisi, i dati grezzi elaborabili e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente Accordo, saranno di proprietà di tutte le parti.

2. La Regione, il CREA-VE e l'Università potranno pubblicare, anche in parte, i risultati del Progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al CREA-VE, all'Università e alla Deliberazione di Giunta n 1578 del 17/11/2020.

3. La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il "Progetto", dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordati per iscritto tra le parti, con richiesta esplicita da inviarsi tramite PEC.

4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato

consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di Collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

Art. 10 - Responsabilità

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.

2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività del presente Accordo operativo.

Art. 11 - Riservatezza

1. La Regione, il CREA-VE e l'Università si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) impegnandosi sin da ora alla successiva eventuale stipula di specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento.

Art. 12 - Recesso

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre con un preavviso di almeno un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre parti.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate dal CREA-VE e dall'Università che dovranno essere comunque riconosciute.

Art. 13 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. In caso di mancato raggiungimento di intesa, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86.
2. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi Euro …. che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.
3. Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'altra parte, che avverrà tramite bonifico bancario su IBAN……intestato al CREA, nella causale dovrà essere inserito "Rimborso imposta di bollo su Accordo ex art 15, L. 241/90, prot. n….".

Art. 15 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per l'Unità Organizzativa Fitosanitario:
  Viale dell'Agricoltura 1/A – 37060 Buttapietra (VR)
  fitosanitari@pec.regione.veneto.it
- per CREA-VE:
  Via XXVIII Aprile, 26 – 31015 Conegliano (TV)
  ve@pec.crea.gov.it
- per l'Università di Verona – Dipartimento di Biotecnologie
  Strada le Grazie n. 15 - 37134 Verona
  ufficio.protocollo@pec.univr.it

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario
Per Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria
Il Rappresentante legale
Per l'Università degli Studi di Verona
La Direttrice del Dipartimento di Biotecnologie

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.